

Tribunale Fallimentare di Roma
Concordato preventivo DICO S.p.A. n. 72/2017
C.F. e P. IVA 11247460154
PEC cp72.2017roma@pecconcordati.it
Giudice delegato: Dott.ssa Lucia Caterina Odello
Commissari giudiziali:
Avv. Mario Bussoletti - Avv. Luca Vianello - Avv. Raffaele Cappiello

Avviso ai creditori

..*.*

I sottoscritti, facendo seguito all'avviso *ex art.* 171 l.f. pubblicato, a seguito di autorizzazione *ex artt.* 126 e 171, 3° co., l.f. del G.D., su "Il Sole 24 Ore" del 21 giugno 2018 e su "Il Corriere della Sera" del 21 giugno 2018, al fine di assicurare la massima informazione dei creditori comunicano che la

DICO s.p.a.,

con sede in Roma, Via Raffaele Costi n. 90, Codice Fiscale e P. IVA n. 11247460154, dopo aver presentato in data 10 luglio 2017 un ricorso *ex art.* 161, 6° co., l.f., per l'ammissione alla procedura di concordato preventivo con riserva, ha depositato in data 12 dicembre 2017 il piano, la proposta e la documentazione di cui ai commi secondo e terzo del medesimo art. 161 l.f. e con decreto del Tribunale di Roma del 23 – 24 maggio 2018 (il "Decreto")

è stata ammessa dal Tribunale di Roma alla procedura di concordato preventivo.

Con il Decreto il Tribunale ha:

- delegato alla procedura la dott.ssa Lucia Odello;
- nominato i sottoscritti quali Commissari Giudiziali;
- ordinato la convocazione dei creditori per la votazione della proposta concordataria fissando

l'adunanza del 14 novembre 2018, ore 11.00.

presso la Sezione Fallimentare del Tribunale di Roma, Viale delle Milizie 3e.

..*.*

La proposta di concordato, in sintesi, prevede il pagamento:

- integrale dei debiti in prededuzione, entro 60 giorni dall'omologa;
- integrale dei debiti privilegiati non tributari e non previdenziali, entro 180 giorni dall'omologa;
- parziale, secondo quanto previsto dalla proposta di transazione fiscale, dei debiti privilegiati tributari e previdenziali, entro 180 giorni dall'omologa;
- parziale, nella misura garantita del 15%, dei debiti chirografari, nei quattro anni successivi al dodicesimo mese dall'integrale pagamento dei crediti privilegiati, in quattro rate di pari importo (la prima entro 2 anni dall'omologa, la seconda entro 3 anni, la terza 4 quattro anni, la quarta entro 5 anni).

Il piano concordatario è di natura mista, prevedendo sia la continuazione dell'attività d'impresa sia la liquidazione (invero già avvenuta nella fase prenotativa) di alcuni punti vendita, sia l'immissione di finanza esterna da parte di un terzo.

Per maggiori dettagli si rimanda alla consultazione del ricorso e del piano *ex art.* 161 l.f., dei relativi allegati, nonché delle successive integrazioni e del decreto di ammissione, pubblicati sul sito della procedura, accessibile mediante utilizzo delle credenziali che è possibile ottenere

accedendo al sito www.portalecreditori.it o richiedendole alla PEC della procedura.

..*.*

RELAZIONE EX ART. 172 L.F. Gli scriventi, in ottemperanza al disposto dell'art. 172 l.f., provvederanno, nel termine di quarantacinque giorni prima dell'adunanza dei creditori, al deposito della prescritta relazione sulla proposta di concordato e sulle garanzie offerte ai creditori. Detta relazione verrà trasmessa ai creditori che avranno comunicato il loro indirizzo di

Tribunale Fallimentare di Roma
Concordato preventivo DICO S.p.A. n. 72/2017
C.F. e P. IVA 11247460154
PEC cp72.2017roma@peconcordati.it
Giudice delegato: Dott.ssa Lucia Caterina Odello
Commissari giudiziali:

Avv. Mario Bussoletti - Avv. Luca Vianello - Avv. Raffaele Capiello

posta elettronica certificata (PEC) e sarà, in ogni caso, consultabile da ogni interessato presso la cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale di Roma.

..*.*

COMUNICAZIONE PEC. I creditori sono invitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 171, 2° comma, l.f., a comunicare tempestivamente (utilizzando il "Modulo A" allegato) all'indirizzo PEC della procedura – cp72.2017roma@peconcordati.it – il proprio recapito PEC, nonché ogni sua variazione, presso il quale intendono ricevere le successive comunicazioni; in caso di omesso riscontro in merito, le comunicazioni anzidette verranno effettuate esclusivamente mediante deposito presso la cancelleria della sezione fallimentare del Tribunale di Roma.

..*.*

CONFERMA CREDITI. Onde consentire agli scriventi di effettuare i riscontri affidati al proprio ufficio, **si invitano i creditori a comunicare l'ammontare del credito vantato con riferimento alla data del 10 luglio 2017 ed eventuali successive variazioni**, nonché le ragioni delle eventuali cause di prelazione (privilegio, pegno e ipoteca), allegando idonea documentazione probatoria. La anzidetta comunicazione dovrà essere inoltrata esclusivamente a mezzo PEC, all'indirizzo cp72.2017roma@peconcordati.it, utilizzando il "Modulo B" allegato, ed auspicabilmente in modo da permettere di effettuare le dovute verifiche in tempo utile. A tale riguardo sul sito della procedura è accessibile il prospetto analitico generale dei creditori con l'indicazione del relativo rango e redatto sulla scorta dei dati offerti dalla società con riferimento alla data del 10 luglio 2017, così come da ultimo integrato dalla società per tener conto delle variazioni intervenute sino al 30 marzo 2018.

..*.*

ADUNANZA E VOTAZIONE. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 177 l.f., la proposta concordataria sarà approvata se riceverà il voto favorevole dei creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto. **I creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca non hanno diritto al voto a meno che non rinuncino espressamente, in tutto o in parte, al diritto di prelazione.** Qualora i creditori muniti di privilegio, pegno o ipoteca rinuncino in tutto o in parte alla prelazione, per la parte del credito non coperta dalla garanzia sono equiparati ai creditori chirografari; la rinuncia ha effetto ai soli fini della procedura di concordato preventivo. All'adunanza i creditori potranno intervenire personalmente o anche per mezzo di rappresentante munito di procura speciale, redatta senza formalità, mediante l'utilizzo del "Modulo C" allegato; il voto potrà essere espresso anche compilando la dichiarazione di cui al "Modulo D" allegato. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 178 l.f., i creditori che non avranno esercitato il voto potranno far pervenire il proprio dissenso per telegramma o per lettera o per telefax o per posta elettronica nei venti giorni successivi alla chiusura del verbale dell'adunanza dei creditori.

I Commissari giudiziali

Avv. Mario Bussoletti

Avv. Luca Vianello

Avv. Raffaele Capiello

